

Edizione di mercoledì 20 maggio 2015

DICHIARAZIONI

[Unico SC 2015: tassazione delle plusvalenze di partecipazioni](#)

di **Federica Furlani**

AGEVOLAZIONI

[Recupero sottotetto e detrazione IRPEF per ristrutturazione edilizia](#)

di **Cristoforo Florio**

DIRITTO SOCIETARIO

[Se il promittente acquirente di partecipazioni è inadempiente](#)

di **Fabio Landuzzi**

CONTENZIOSO

[La Cassazione definisce i limiti del giudizio di ottemperanza](#)

di **Luigi Ferrajoli**

ENTI NON COMMERCIALI

[I dubbi ancora irrisolti della legge 398/91](#)

di **Guido Martinelli**

BACHECA

[Unico 2015 - Le dichiarazioni delle persone fisiche e delle società](#)

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

DICHIARAZIONI

Unico SC 2015: tassazione delle plusvalenze di partecipazioni

di **Federica Furlani**

La plusvalenza derivante dalla **cessione di partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie**, determinata quale differenza tra il corrispettivo conseguito, al netto di eventuali oneri accessori (di intermediazione, oneri per perizie, ...) e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, può essere assoggettata alle seguenti **modalità di tassazione**:

- **concorso integrale al reddito d'impresa** nel periodo d'imposta in cui viene stipulato l'atto di cessione;
- possibilità di **rateizzare** il concorso della plusvalenza al reddito d'impresa in cinque rate costanti (art. 86, co. 4, Tuir);
- regime previsto per le **plusvalenze Pex** (art. 87 Tuir).

Accanto alla modalità di tassazione ordinaria, che consiste nell'integrale assoggettamento a tassazione della plusvalenza nell'esercizio in cui questa si considera realizzata, il soggetto Ires cedente può scegliere, ai sensi del comma 4, art. 86, del Tuir, se la partecipazione ceduta è **iscritta negli ultimi tre bilanci tra le immobilizzazioni finanziarie**, di assoggettare a tassazione la plusvalenza realizzata su più periodi di imposta.

A differenza di quanto previsto per gli altri beni diversi dalle partecipazioni, per i quali rileva la data di acquisizione, per le partecipazioni ciò che conta è l'iscrizione quale **immobilizzazione nei bilanci di esercizio**, per evitare comportamenti elusivi quali il cambio arbitrario di classificazione in bilancio (da attivo circolante ad immobilizzazione) al solo fine della fruizione della tassazione rateizzata.

Se la partecipazione è quindi iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie **negli ultimi tre bilanci**, la "rateizzazione" è ammessa su un **arco temporale massimo di cinque periodi di imposta in quote costanti**.

La parte finale dell'art. 86, co. 4, dispone inoltre che, se l'acquisizione della partecipazione, è avvenuta per quote e tempi diversi, si devono considerare cedute per prime le quote acquistate in data più recente, dovendosi pertanto effettuare la verifica delle condizioni della permanenza negli ultimi tre esercizi nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie con riferimento a ciascun specifico acquisto.

La **scelta dell'opzione** per la rateizzazione della plusvalenza avviene in **fase dichiarativa**, nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate.

Nel modello Unico è necessario:

- apportare una **variazione in diminuzione**, da indicare nel rigo RF34, colonna 1 e/o colonna 2, per l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali da rateizzare;

Variazioni in diminuzione	RF34 Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti	1	.00	2	.00
	RF35 Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 88, comma 3, lettera b))				.00

- una **variazione in aumento**, da indicare nel rigo RF7, per l'ammontare della quota costante riferibile al periodo di imposta in questione;

Variazioni in aumento	RF7 Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio	1	.00	2	.00
	RF8 Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 88, comma 3, lettera b))				.00

- nell'apposito "**Prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive**" dovrà essere indicata la plusvalenza da rateizzare nel rigo RS126 e la quota costante nel rigo RS127.

Plusvalenze e sopravvenienze attive	RS126 Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4	1	.00	e 88, comma 2	2	.00
	RS127 Quota costante dell'importo del rigo RS126	1	.00		2	.00
	RS128 Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lettera b))					.00
	RS129 Quota costante dell'importo del rigo RS128					.00

Se la **dichiarazione non è presentata** la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata.

L'ultima possibilità di tassazione delle plusvalenze è offerta dall'art. 87 Tuir: il c.d. regime della Participation Exemption (Pex) consente di **non far concorrere alla formazione del reddito imponibile** una parte delle plusvalenze realizzate da società di capitali in sede di cessione di partecipazioni sociali.

Per poter beneficiare del regime di **esenzione al 95%** per le plusvalenze è necessario che siano rispettati i **seguenti requisiti**:

1. la partecipazione deve essere posseduta ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello della cessione (c.d. **holding period**);
2. la partecipazione deve essere **classificata tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio del periodo del possesso**;
3. la partecipata deve essere residente in **un paese diverso da quelli a regime fiscale privilegiato** (c.d. Black list), in alternativa deve essere dimostrata, attraverso l'istituto dell'interpello, ex art. 11 L. 212/2000, che dal possesso di partecipazioni, non è stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in tali Stati o territori;

4. la partecipata **deve svolgere un'attività commerciale** ai sensi dell'art. 55 del TUIR.

Soddisfatti i requisiti pex, la plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione **non concorrerà alla formazione del reddito imponibile nella misura del 95%**: sarà pertanto necessario apportare una **variazione in diminuzione** nel quadro RF46 del Modello Unico SC.

RF46 Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. 87)

.00

AGEVOLAZIONI

Recupero sottotetto e detrazione IRPEF per ristrutturazione edilizia

di **Cristoforo Florio**

Il **recupero a fini abitativi dei sottotetti** è stato oggetto di **regolamentazione edilizia** da parte di molte **Regioni** italiane le quali, al fine di integrare il patrimonio abitativo comunale, hanno concesso la possibilità di utilizzazione di tali volumi a fini residenziali. Nell'ambito delle diverse normative regionali dettate sul punto sono riscontrabili numerose differenze tra le regole applicabili sull'intero territorio nazionale.

Tuttavia e al di là delle diverse definizioni adottate da ciascuna Regione, intendiamo in questa sede approfondire la possibilità di **usufruire dell'agevolazione IRPEF del 50%** per ristrutturazioni edilizie *ex art. 16-bis* del Tuir relativamente agli **interventi edilizi di recupero a fini residenziali** di tali particolari unità immobiliari.

In via generale può definirsi "sottotetto" il **volume sovrastante l'ultimo piano dell'edificio delimitato dalla copertura**. Sotto un profilo pratico, il recupero a fini abitativi del sottotetto consiste nel ricavare all'interno di una soffitta un nuovo appartamento o alcune stanze, in aggiunta all'alloggio principale.

Al riguardo, già la **circolare n. 57/1998 del Ministero delle finanze** aveva chiarito che l'intervento di recupero in questione, comportando una **variazione della destinazione d'uso**, ovvero da "locale sottotetto" ad "abitazione", consiste in una vera e propria "ristrutturazione edilizia".

Anche la recente Guida pubblicata dall'Agenzia delle Entrate sul proprio sito web, intitolata "Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali" (aggiornata al mese di aprile 2015), ha confermato che, dal punto di vista oggettivo, **sono ammesse alla detrazione IRPEF in questione le opere edilizie consistenti nella formazione di un'unità immobiliare abitabile nel sottotetto**.

Va tuttavia precisato che il beneficio della detrazione del 50% è ammesso a condizione che **l'edificio su cui interviene il recupero sia già esistente** e si tratti di un **immobile ad uso residenziale**. A tale riguardo, si ricorda che la prova dell'esistenza di un edificio è fornita dalla sua **iscrizione in Catasto** oppure dalla richiesta di accatastamento e dalle ricevute di pagamento dell'ICI o dell'IMU, ove dovute.

Sul punto si evidenzia che la **risoluzione n. 14/E/2005** aveva fornito dei chiarimenti in merito ai lavori di ristrutturazione che comportavano un **cambio di destinazione d'uso dell'unità**

immobiliare ristrutturata; in proposito, l'Amministrazione finanziaria aveva ritenuto **ammissibile il diritto alla detrazione** di imposta a condizione che **nel provvedimento amministrativo autorizzativo** dei lavori risultasse chiaramente che gli stessi determinassero il **cambio di destinazione d'uso** dell'unità immobiliare in abitativo.

Ciò detto, occorre ulteriormente precisare che – laddove a seguito dell'intervento di recupero vengano realizzati **nuovi e ulteriori volumi** – resteranno detraibili le sole spese effettuate per gli interventi eseguiti sul volume esistente, mentre quelli che **riguardano il nuovo volume** saranno considerati come nuova costruzione e pertanto **non saranno in alcun modo agevolabili**.

In tal senso, infatti, la **circolare n. 121/1998 del Ministero delle finanze** aveva specificato la possibilità di detrazione fiscale relativamente ai costi sostenuti per rendere abitabile un sottotetto esistente “(...) *purchè ciò avvenga senza aumento della volumetria originariamente assentita* (...)”.

Pertanto, laddove non vi sia aumento di volumetria, saranno detraibili **tutte le spese per lavori all'interno del volume esistente**. Vi rientrano, ad esempio, la realizzazione di tramezze interne, il rifacimento del tetto, l'impianto elettrico, l'impianto idro-termo-sanitario, la sostituzione e la nuova installazione di serramenti, ecc.. Diversamente, **qualora vi sia ampliamento del volume** (ad esempio alzando la quota del tetto), saranno **detraibili solo le spese per lavori eseguiti sulla parte di volume esistente**, mentre non lo saranno quelle per il nuovo volume, che si configurerà come “ampliamento” e, quindi, sarà inquadrabile come “nuova costruzione”. In tale ipotesi, ad esempio, se si realizzano delle tramezze, la loro spesa sarà **detraibile da terra fino alla quota del tetto preesistente**, mentre la parte eccedente il volume precedentemente esistente non sarà agevolabile.

Nello stesso senso si è orientata la **risoluzione n. 4/E/2011**, con la quale l'Agenzia delle Entrate aveva fornito chiarimenti in merito all'agevolabilità degli interventi di ampliamento previsti dal c.d. Piano Casa, introdotto dall'art. 11 del decreto legge 112 del 2008. Anche a tale riguardo, è stato chiarito che la detrazione IRPEF **spetta solo limitatamente alle spese riferibili all'unità immobiliare esistente** in quanto l'ampliamento derivante dall'intervento di recupero non sarà in alcun modo agevolabile, trattandosi a tutti gli effetti di una “nuova costruzione”.

Inoltre, secondo quanto chiarito con la **risoluzione n. 118/E/2014**, sono agevolabili – nell'ambito di un intervento di recupero a fini abitativi di un sottotetto – anche gli oneri corrisposti per la redazione dell'atto notarile di costituzione del vincolo pertinenziale (tra il sottotetto e l'unità immobiliare principale), con il quale il contribuente riusciva a fruire di una riduzione dell'importo del contributo di costruzione dovuto per il rilascio della concessione edilizia. Essendo tali oneri, infatti, **funzionali alla riduzione del contributo da corrispondere per il rilascio della concessione edilizia**, risultano detraibili quali oneri strettamente connessi all'intervento edilizio di recupero.

Sotto un profilo operativo, laddove nell'ambito di un'operazione di recupero a fini abitativi di

un sottotetto vi sia una quota parte di spese relative ad un intervento agevolabile (in quanto riferibile ad una porzione immobiliare già esistente) ed una quota riferibile, invece, all'aumento di volumetria (e, pertanto, non agevolabile) sarà **consigliabile distinguere la fatturazione** e provvedere al saldo del dovuto tramite bonifici separati.

DIRITTO SOCIETARIO

Se il promittente acquirente di partecipazioni è inadempiente

di **Fabio Landuzzi**

La vicenda trattata della sentenza del **Tribunale di Milano n.15142/2014 del 18 dicembre 2014** offre alcuni interessanti spunti di riflessione con riguardo al caso in cui, nel corso di una **trattativa di vendita**, la parte **promittente acquirente** si renda **inadempiente**, ossia non proceda alla conclusione dell'operazione bensì si astenga invocando il sopravvenire di **condizioni negative del mercato** che rendono, dal suo punto di vista, non più conveniente l'operazione.

Nel caso di specie, da quanto è dato ricavare dalla lettura del testo della sentenza, i Giudici di Milano escludono che si rientrasse nell'ambito di una "**opzione di acquisto**", bensì ritengono che sussistesse fra le parti **un contratto** rappresentativo di un programma di collaborazione economica, **impegnativo per i contraenti**, i quali assumevano reciprocamente una **promessa di vendita e di acquisto delle partecipazioni** societarie.

In questo contesto, all'esito delle negoziazioni, quindi, il **promittente acquirente avrebbe dovuto acquistare** le partecipazioni nella società compravenduta entro una scadenza definita. In sostanza, la parte promittente acquirente **si era obbligata all'acquisto**, impegno che però era rimasto inadempito.

La ragione di questo comportamento pare essere dovuta al fatto che, nel corso della negoziazione, la parte promittente acquirente aveva osservato **un calo del mercato** e quindi aveva ritenuto **non più conveniente** portare avanti l'affare.

Il Tribunale di Milano coglie quindi in questa fattispecie **un interesse lesso**, quello alla **vendita delle azioni da parte del promittente venditore**; e se c'è un interesse lesso, ad esso deve corrispondere **un risarcimento**.

Ebbene, secondo i Giudici milanesi, dato che **il diritto lesso è quello alla vendita** da parte del promittente cedente, la logica vuole che il **risarcimento del danno** sia determinato in una misura idonea a porre le parti nella condizione in cui esse sarebbero state se il contratto di vendita delle azioni fosse stato attuato; viene al riguardo richiamata la giurisprudenza di **Cassazione, sentenza n.17688/2010**.

Di conseguenza, il risarcimento del danno al promittente venditore deve essere quantificato in modo da riconoscere al medesimo il **ristoro per la diminuzione di valore delle partecipazioni non trasferite** a causa dell'inadempimento del promittente acquirente; in altre parole, spetta al mancato venditore il **ristorno economico della diminuzione di valore delle azioni** rispetto al prezzo che egli avrebbe incassato con la vendita se il promittente acquirente fosse stato

adempiente ai propri obblighi, ovvero la **differenza fra il prezzo pattuito per la cessione ed il valore delle azioni al momento della domanda di risarcimento**.

Sotto il profilo strettamente tecnico della quantificazione del risarcimento, la sentenza avalla la scelta del CTU di utilizzare ai fini della valutazione delle azioni il **metodo dei multipli**, peraltro **supportato anche da altri criteri** applicati dal consulente stesso. Ciò anche se il metodo, per sua stessa natura, prende in considerazione i risultati di transazioni compiute in una data successiva a quella in cui avrebbe dovuto perfezionarsi la vendita se il promittente acquirente fosse stato adempiente.

In conclusione, dal caso trattato dalla sentenza qui in commento si può trarre l'indicazione di **prestare attenzione alle clausole dei contratti preliminari** ed anche delle manifestazioni di interesse all'acquisto di partecipazioni, onde evitare che possa intravedersi l'espressione di un **reciproco obbligo** delle parti di compravendere le partecipazioni, con conseguente esposizione a **rischi risarcitori** che possono essere anche assai significativi.

CONTENZIOSO

La Cassazione definisce i limiti del giudizio di ottemperanza

di **Luigi Ferrajoli**

Nel processo tributario il contribuente, oltre a poter usufruire degli **ordinari mezzi di esecuzione** disposti dal codice di procedura civile, può ottenere l'adempimento, da parte dell'Amministrazione soccombente, di quanto statuito a suo favore da una sentenza favorevole, anche tramite la proposizione del **giudizio di ottemperanza**.

Tale istituto, mutuato dal diritto amministrativo, è espressamente disciplinato dall'**art. 70 del D.Lgs. n. 546/1992** e mira ad ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato, tramite un provvedimento utile all'esecuzione quale ad esempio un **mandato di pagamento** o lo sgravio dell'iscrizione a ruolo.

I **presupposti** per la proposizione di un giudizio di ottemperanza sono:

- il passaggio in giudicato della sentenza (la **Corte Costituzionale** con la **sentenza n. 316/2008** ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all'esperibilità del giudizio di ottemperanza riguardo sentenze non passate in giudicato);
- **l'inadempimento dell'obbligo** da parte dell'Ente;
- l'inutile decorso del termine stabilito per l'adempimento o il decorso di trenta giorni dalla **messaggio in mora** dell'Ente ad opera del contribuente.

Il giudizio di ottemperanza è introdotto mediante ricorso avanti al **giudice che ha pronunciato la sentenza** passata in giudicato ed il giudizio viene trattato proprio dalla sezione che ha deciso il contenzioso; il Collegio adotta con sentenza i provvedimenti indispensabili per l'ottemperanza e può delegare un componente o **nominare un commissario** che curi i provvedimenti attuativi.

Contro la sentenza è ammesso soltanto **ricorso in Cassazione** per inosservanza delle norme sul procedimento.

Sui limiti entro i quali si può pronunciare il giudice dell'ottemperanza si è recentemente espressa la Corte di Cassazione con la **sentenza n. 8830/2014**; nella fattispecie in commento un contribuente aveva proposto ricorso ex art.70 D.Lgs. n.546/92 avanti alla CTR della Campania al fine di ottenere, da parte dell'Agenzia delle Entrate, **l'adempimento degli obblighi** sanciti dalla sentenza del medesimo Collegio, che aveva condannato l'Ente a rimborsare l'importo trattenuto a titolo di IRPEF in relazione ad erogazione consequenziale al trattamento di fine rapporto.

L'Agenzia si era costituita deducendo che il contribuente aveva richiesto il medesimo rimborso con **due distinte istanze** e, avverso il silenzio-rifiuto formatosi sulle stesse, aveva proposto due distinti ricorsi, entrambi rigettati dalla CTP di Napoli con distinte statuizioni; la CTR Campania, con una prima sentenza, passata in giudicato, **aveva rigettato l'appello** proposto dal contribuente avverso una delle due statuizioni della CTP, mentre con la seconda sentenza, anch'essa passata in giudicato ed **oggetto del giudizio di ottemperanza**, aveva accolto l'appello proposto dal contribuente avverso l'altra decisione della CTP.

La CTR Campania, accertato il **contrasto tra giudicati**, aveva rigettato il ricorso per ottemperanza, riconoscendo preminenza, alla luce del principio di cui all'art. 395 c.p.c. in tema di revocazione, alla **sentenza divenuta irrevocabile per prima**, senza che rilevasse la mancata proposizione del giudizio di revocazione della successiva pronuncia.

Il contribuente proponeva ricorso per Cassazione, eccependo la violazione dell'art. 70 D.Lgs. n.546/92 poiché, in base alla detta disposizione, non sarebbe consentito alle parti sollevare eccezioni relative a **fatti verificatisi anteriormente alla formazione del giudicato azionato**, nemmeno nell'ipotesi, come nel caso di specie, in cui vi sia un precedente giudicato, né il Giudice si sarebbe potuto pronunciare su dette eccezioni, essendo suo compito esclusivamente quello di **determinare il contenuto del dovere** scaturente dal *dictum* giudiziale azionato.

La Suprema Corte ha accolto il motivo di ricorso precisando che *“in tema di giudizio d'ottemperanza alle decisioni delle commissioni tributarie, il potere del giudice sul comando definitivo inevaso deve essere esercitato entro i confini invalicabili posti dall'oggetto della controversia definita col giudicato (c.d. **carattere chiuso del giudizio di ottemperanza**), di tal che può essere enucleato e precisato il contenuto degli obblighi nascenti dalla decisione passata in giudicato, chiarendosene il reale significato e rendendolo quindi effettivo, ma **non può essere attribuito un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello riconosciuto con la sentenza da eseguire** (Cass. 13681/2005) né può essere negato (come avvenuto nel caso di specie) il diritto riconosciuto dal dictum azionato”*.

I giudici di legittimità, avendo rilevato che la sentenza impugnata nel caso in esame si era pronunciata **oltre i limiti costituiti dall'oggetto del giudizio definito con il giudicato**, ha quindi accolto il ricorso proposto dal contribuente.

ENTI NON COMMERCIALI

I dubbi ancora irrisolti della legge 398/91

di **Guido Martinelli**

Vi è dire che la disciplina della legge 16 dicembre 1991 n. 398, in origine disposta in favore solo delle associazioni sportive dilettantistiche, in seguito allargata a tutte le associazioni senza scopo di lucro, già oggetto di alcune nostre riflessioni (vedi ecnews del 14.01.2015) e di richieste di chiarimenti interpretativi, continua a nascondere, al suo interno, dopo quasi 25 anni dalla sua approvazione, ancora alcuni ulteriori punti oscuri.

Innanzitutto il riferimento, effettuato dall'art. 9 bis della legge 66/1992 alle associazioni senza scopo di lucro e non, come pure sarebbe stato logico, agli enti non commerciali, **porta a ritenere che una associazione senza scopo di lucro che abbia perso, ai sensi dell'art. 149 Tuir, il requisito di ente non commerciale, possa continuare ad utilizzare tale disciplina agevolativa.** Tale indicazione sembra indirettamente confermata anche dal primo comma dell'art. 90 della legge 289/02 che ne prevede l'applicazione anche in favore delle società di capitali sportive dilettantistiche, enti commerciali per natura e per espressa documentazione di prassi amministrativa (circ. 21/2003).

Pertanto si ritiene di poter affermare (ma ovviamente sarebbe auspicabile una presa di posizione da parte della Agenzia delle Entrate) che **un ente commerciale senza scopo di lucro costituito in forma associativa possa applicare la legge 398/91.**

La circostanza, poi, che il legislatore, dopo averne ampliato il campo di applicazione a tutte le associazioni senza scopo di lucro, abbia specificato anche che si applica alle pro loco (con la norma citata) e alle *"associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente riconosciute senza fini di lucro"* (art. 2 comma 31 legge 350/2003) porta a ritenere che **un ente non costituito su base associativa (fondazione o comitato) che pur sia senza scopo di lucro ma non rientri tra quelli definibili pro loco, bande, cori o filodrammatiche non possa applicare la legge 398/91.**

Ma veniamo ad un altro aspetto sul quale, fino ad oggi, poco si è indagato.

La disposizione in esame chiarisce in maniera inequivocabile (art. 2 comma 5) che il reddito imponibile dei soggetti che hanno optato per l'applicazione di tale legge, in deroga alle disposizioni del Tuir, si determina applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività del 3 per cento e **aggiungendo le plusvalenze patrimoniali.**

Analogamente chiarisce (art. 2 comma 1) che i soggetti che hanno esercitato l'opzione sono

esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritti dagli articoli 14, 15, 16, 18 e 20 del d.P.R. 600/73.

Concentriamoci allora su come potranno essere determinate le plusvalenze patrimoniali che comunque contribuiscono a determinare il reddito dei soggetti in 398/91.

Ci soccorre l'art. 86 del Tuir che riporta al suo secondo comma: ***“la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito al netto degli oneri accessori di diretta imputazione e il costo non ammortizzato ...”***.

Ma come si potrà correttamente **determinare tale plusvalenza ove non si attivasse il registro dei beni ammortizzabili** previsto espressamente dall'art. 16 del d.P.R. 600/73 e di cui la legge 398/91 contempla espressamente l'esonero?

E il caso appare meno infrequente di quanto si possa pensare. Si ricorda che l'art. 4 della stessa legge 398/91 prevede espressamente che la cessione dei diritti sulle prestazioni sportive degli atleti sia soggetta ad IVA. Ne deriva, quindi, che l'importo in questione costituisca anche componente positivo di reddito ai fini delle imposte dirette.

Pertanto l'eventuale cessione di un atleta potrebbe, astrattamente, costituire una plusvalenza. E se l'associazione interessata non avesse provveduto ad “ammortizzare” il costo di acquisizione, l'intero valore portato in fattura sarebbe da assoggettare ad imposizione senza neanche potersi avvalere del coefficiente di redditività del 3%.

Non può che derivarne, quindi l'opportunità che le associazioni che optino per la legge 398/91 comunque attivino un registro dei beni ammortizzabili, in specie se trattasi di associazioni sportive che svolgono un frequente interscambio di atleti.

Mi sia consentito di ricordare, in conclusione, un altro aspetto, nella prassi spesso dimenticato. **Il contributo erogato da un ente pubblico ad una associazione**, se destinato ad una attività di natura commerciale ed assoggettato alla ritenuta del 4% prevista e disciplinata dall'art. 28 del d.P.R. 600/73, ha natura imponibile per chi lo riceve.

Pertanto **farà cumulo con gli altri redditi imponibili conseguiti dalla associazione anche ai fini della determinazione del plafond di 250.000 euro** di ricavi necessario per non uscire dal regime agevolato.

BACHECA

Unico 2015 - Le dichiarazioni delle persone fisiche e delle società di Euroconference Centro Studi Tributari

Dalla dichiarazione precompilata al reddito di impresa: casi pratici, simulazioni e soluzione dei problemi operativi. Questo è il programma della giornata dedicata all'adempimento annuale della dichiarazione dei redditi, durante la quale verranno analizzati i principali quadri del modello alla luce delle novità del periodo 2014, senza trascurare gli adempimenti confermati rispetto al passato che, tuttavia, continuano a presentare difficoltà operative. Ci sarà spazio di approfondimento per la fiscalità delle persone fisiche e per quella delle imprese, senza trascurare le vicende connesse agli studi di settore, alla luce del rilascio della versione Beta di Gerico. Sarà riservato ampio spazio per la soluzione dei quesiti posti dai partecipanti.

SEDI, ORARIO E DATE

Bologna	09.30 – 13.00 / 14.00 – 17.30	27/05/2015
Firenze	09.30 – 13.00 / 14.00 – 17.30	27/05/2015
Milano	09.30 – 13.00 / 14.00 – 17.30	29/05/2015
Padova	09.30 – 13.00 / 14.00 – 17.30	04/06/2015
Roma	09.30 – 13.00 / 14.00 – 17.30	28/05/2015
Torino	09.30 – 13.00 / 14.00 – 17.30	29/05/2015
Udine	09.30 – 13.00 / 14.00 – 17.30	05/06/2015
Verona	09.30 – 13.00 / 14.00 – 17.30	04/06/2015

PROGRAMMA

REGOLE E TERMINI DI PRESENTAZIONE E VERSAMENTO

- I termini di versamento e le modalità di rateazione
- Le patologie: dichiarazioni integrative e dichiarazioni omesse
- Il visto di conformità come elemento trasversale alle dichiarazioni
- Gli utilizzi dei crediti in compensazione: regole e check list dei controlli

LA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA: PARTICOLARITA' E CONTROLLI

- I soggetti interessati e le modalità di accesso al precompilato
- Accettazione e modifiche: soggetti abilitati e conseguenze sui controlli
- Check list dei controlli per apporre il visto di conformità
- Le sanzioni conseguenti al controllo formale

LE DETRAZIONI E LE DEDUZIONI DAL REDDITO: RASSEGNA PRATICA

- Regole generali: criterio di cassa, rimborsi di terzi, familiari a carico
- Gli interventi sui fabbricati e gli interessi passivi sui muti
- Le spese mediche e assimilate e i contributi previdenziali
- Le polizze, i fondi pensione e le altre ipotesi particolari

REDDITI DIVERSI E REDDITI DI CAPITALE

- Le plusvalenze relative agli immobili e quelle relative alle partecipazioni
- Le rivalutazioni di aree e partecipazioni e la compilazione del modello
- La tassazione dei dividendi

LE IMPLICAZIONE DEL POSSESSO DI ATTIVITA' ESTERE

- Il monitoraggio fiscale ed il quadro RW
- Le imposte patrimoniali estere: IVIE ed IVAFE
- La tassazione dei redditi dei fabbricati all'estero

I QUADRI DEL REDDITO DI IMPRESA

- Le principali variazioni in aumento e diminuzione
- I prospetti di supporto per la determinazione del reddito
- Focus sulle società di comodo
- L'imputazione del reddito e delle ritenute da parte dei soggetti trasparenti

IL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

- Il criterio di cassa e gli incassi di fine anno
- Lo scomputo delle ritenute d'acconto

LA DETERMINAZIONE DELL'IRAP

- La soggettività passiva: quando non si compila il modello
- La base imponibile secondo il metodo fiscale e secondo quello contabile

GLI STUDI DI SETTORE: COMPILAZIONE DEI MODELLI E ADEGUAMENTO

- Soggetti obbligati, cause esclusione e inapplicabilità
- Il significato degli indicatori di coerenza e della congruità

- Gli errori da evitare nella compilazione dei modelli e le relative sanzioni
- I correttivi anticrisi: novità e peculiarità

CORPO DOCENTE

Sandro Cerato – Dottore Commercialista Fabrizio

Giovanni Poggiani – Ragioniere Commercialista – Revisore legale – Pubblicista

Fabio Garrini – Pubblicista – Dottore Commercialista

Roberto Protani – Dottore Commercialista – Revisore Legale

Sergio Pellegrino – Pubblicista – Dottore Commercialista

Giovanni Valcarenghi – Pubblicista – Ragioniere Commercialista

Leonardo Pietrobon – Dottore Commercialista – Revisore Contabile